

DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2024

339/2024/R/COM

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA REVISIONE DEI CRITERI DI RIVALUTAZIONE DEI COSTI
DI CAPITALE PER I SERVIZI INFRASTRUTTURALI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1305^a riunione del 30 luglio luglio 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia;
- il regolamento (UE) 2024/1747 del parlamento europeo e del consiglio del 13 giugno 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009;
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;

- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la legge 12 dicembre 2002, n. 273;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e s.m.i.;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 come convertito dalla legge 17 aprile 2022, n. 34;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02 e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2019, 419/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 419/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTSG 2020-2025);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS e s.m.i.;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, in vigore dall’1 gennaio 2023, approvata con la deliberazione 737/2022/R/GAS, e s.m.i. (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 139/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RTTG 6PRT);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 163/2023/R/COM) e il relativo Allegato A (di seguito TIROSS 2024-2031 o semplicemente TIROSS);
- la deliberazione dell’Autorità 196/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 196/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTRG 6PR GNL);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 615/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 615/2023/R/EEL) e il relativo Allegato A (di seguito RTTE 6PRTE);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL (di seguito deliberazione 616/2023/R/EEL) e i relativi Allegati A e B (di seguito: TIT e TIME);
- la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2024, 173/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 173/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2024, 216/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 216/2024/R/GAS);
- deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 335/2024/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95, istitutiva dell’Autorità, all’articolo 1 identifica gli obiettivi di carattere generale perseguiti dalla regolazione dei servizi infrastrutturali, quali:
 - garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità;
 - garantire adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi, in condizioni di economicità e redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale;
 - definire un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
 - armonizzare, nella definizione del sistema tariffario, gli obiettivi economico/finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- le finalità di carattere generale individuate nella legge 481/95 costituiscono una costante dell’assetto regolatorio e richiedono periodici aggiustamenti degli strumenti di regolazione adottati che tengano conto delle esperienze pregresse, nazionali e internazionali, al fine di migliorare l’efficacia degli stessi strumenti rispetto alle finalità perseguite;
- con la deliberazione 163/2023/R/COM, l’Autorità ha approvato la Parte I, relativa a criteri comuni, e la Parte II, relativa al ROSS-base, del Testo integrato della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas, per il periodo 2024-2031 (TIROSS); con tale deliberazione l’Autorità ha previsto che i criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto secondo le logiche ROSS-base siano applicati a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas a partire dal sesto periodo di regolazione (6PR);
- il TIROSS 2024-2031 prevede che la concreta applicazione di tali criteri generali ai singoli servizi, con particolare riferimento ai parametri rilevanti ai fini della determinazione dei ricavi ammessi dei gestori infrastrutturali (che per i servizi di distribuzione assumono la denominazione di tariffe di riferimento, nel seguito richiamati per tutti i servizi come ricavi ammessi), sia demandata alle specifiche regolazioni settoriali;

- con la deliberazione 497/2023/R/COM, l’Autorità ha definito le modalità applicative dei criteri ROSS-base di cui al TIROSS per i servizi di trasporto gas, trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, a decorrere dal 2024 (di seguito: criteri ROSS) e disposto modifiche e integrazioni del TIROSS; con la medesima deliberazione sono state definite, in coerenza ai criteri ROSS, partite economiche rilevanti ai fini delle determinazioni tariffarie per il 2024, tra cui le modalità di determinazione dei tassi di variazione dell’inflazione e del deflatore degli investimenti fissi lordi *ex ante*, definendo per quest’ultimo anche le modalità di c.d. raccordo con la metodologia di calcolo precedente (articolo 42);
- con specifico riferimento alla rivalutazione annuale del capitale investito riconosciuto, i criteri ROSS, come integrati con la deliberazione 497/2023/R/COM, prevedono che:
 - a) ai fini della determinazione delle tariffe per l’uso delle infrastrutture si utilizzi *ex ante* un tasso medio di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi per la costruzione di un deflatore con base 1 nell’anno $t-1$, definito sulla base dei valori di consuntivo del deflatore e, in assenza di dati consuntivi, considerando i dati previsivi;
 - b) ai fini della determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi, il tasso medio di variazione del deflatore per la costruzione di un deflatore base 1 nell’anno $t-1$, venga definito dall’Autorità *ex post*, in modo omogeneo per tutti i servizi, sulla base dei valori effettivi del deflatore dell’anno $t-1$;
 - c) per l’anno 2024, al fine di tenere conto del mutato riferimento dei trimestri su cui si procede a calcolare la variazione del deflatore, sia considerata anche la dinamica del deflatore realizzatasi nei trimestri dell’anno 2022 non inclusi ai fini della quantificazione del ricavo ammesso dell’anno 2023 (c.d. raccordo).
- con la deliberazione 139/2023/R/GAS, l’Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRT, 2024-2027), rimandando la definizione delle modalità applicative dei criteri ROSS al servizio; gli specifici aspetti implementativi dei criteri ROSS sopra richiamati sono stati definiti nell’ambito della deliberazione 216/2024/R/GAS;
- per il servizio di trasmissione e il servizio di distribuzione e misura dell’energia elettrica, i criteri di regolazione tariffaria per il sesto periodo di regolazione sono stati definiti rispettivamente con la deliberazione 615/2023/R/EEL (RTTE 6PRTE) e con la deliberazione 616/2023/R/EEL (TIT) in coerenza con i criteri ROSS sopra richiamati;
- per il servizio di rigassificazione del Gnl, con la deliberazione 196/2023/R/GAS, l’Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria nel sesto periodo di regolazione (6PR GNL, 2024-2027), rimandando l’eventuale allineamento ai criteri ROSS in materia di determinazione del tasso di variazione medio annuo del deflatore e del tasso di variazione dell’inflazione, in esito alla declinazione operativa dei criteri ROSS per il servizio di trasporto del gas naturale;

l'allineamento ai criteri ROSS per le modalità di determinazione dei tassi di variazione del deflatore degli investimenti e dell'inflazione (incluse le rideterminazioni *ex post* comuni a tutti i servizi infrastrutturali energetici soggetti ai criteri ROSS) è stato effettuato con la deliberazione 253/2024/R/GAS;

- relativamente al servizio di distribuzione del gas naturale, la RTDG prevede che l'Autorità aggiorni, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di efficacia, le componenti a remunerazione del capitale investito e a copertura degli ammortamenti per i servizi di distribuzione e misura del gas, in funzione, tra le altre variabili, del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi;
- con riferimento al servizio di stoccaggio, con la deliberazione 419/2019/R/GAS, l'Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2025; i costi storici degli incrementi patrimoniali annuali sono rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi, aggiornato annualmente con il tasso di variazione medio annuo del deflatore riferito all'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria.

CONSIDERATO CHE:

- in ragione della significativa incidenza delle modifiche, da parte di Istat, delle serie storiche dei dati utilizzati ai fini della determinazione del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi emersa negli ultimi anni, l'Autorità ha effettuato interventi tariffari di carattere straordinario per tutti i settori regolati;
- nel dettaglio, relativamente ai settori soggetti ai criteri ROSS, l'Autorità ha determinato il livello del c.d. *raccordo del deflatore* tenendo conto, in via straordinaria, degli effetti delle rettifiche da parte di Istat dei dati relativi al deflatore negli anni 2020-2022; la suddetta metodologia è stata utilizzata anche per il servizio di rigassificazione nell'ambito dell'allineamento ai criteri ROSS effettuato con la deliberazione 253/2024/R/GAS;
- per gli altri settori non soggetti ai criteri ROSS, la deliberazione 173/2024/R/GAS, ha:
 - definito le modalità per il riconoscimento, in via straordinaria, degli effetti delle revisioni dei dati Istat per i servizi di distribuzione e misura del gas;
 - previsto, relativamente al servizio di stoccaggio, di valutare, nell'ambito del procedimento tariffario e ai fini della rideterminazione dei ricavi di riferimento 2024, l'adozione, in via straordinaria, di una misura analoga a quella prospettata per i servizi di distribuzione e misura del gas; la suddetta misura è stata adottata con la deliberazione 335/2024/R/gas;
- la revisione dei dati relativi al deflatore da parte dell'Istat, effettuata a marzo 2024 è risultata altresì significativa e, sulla base di quanto riportato nei comunicati dell'Istat, è prevista un'ulteriore revisione straordinaria nel corso del mese di settembre 2024, con la pubblicazione dei conti annuali, a seguito della revisione generale concordata a livello europeo; questa revisione sarà poi seguita a breve

distanza dalla pubblicazione della ricostruzione delle serie storiche dei conti economici trimestrali, a partire dal 1995.

RITENUTO CHE:

- sia necessario valutare, alla luce degli elementi sopra riportati e anche prendendo spunto dalle modalità di rivalutazione del costo del capitale utilizzato dagli altri regolatori a livello europeo, possibili revisioni dei criteri di rivalutazione dei costi di capitale rispetto all'impiego del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi, anche alla luce dell'instabilità mostrata da tale indice negli ultimi anni;
- sia necessario che tale procedimento riguardi tutti i servizi infrastrutturali dell'energia elettrica e del gas, garantendo modalità per quanto possibili omogenee e tenendo conto, al contempo, delle differenziazioni tra servizi cui si applicano i criteri ROSS e gli altri servizi

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per l'eventuale revisione dei criteri di rivalutazione dei costi di capitale per i servizi infrastrutturali dell'energia elettrica e del gas;
2. di rendere disponibile, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, uno o più documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
3. di prevedere che il procedimento di cui al punto 1 si concluda entro il 30 aprile 2025;
4. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini